

**Testo unico in materia di sport.**

**Art. 11**

*(Contributi per manifestazioni sportive)(1)(2)(4)(6)(12)(13)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

**2.** I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

**3.** Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

**4.** La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

Note:

**1** Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008

**3** Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009

**4** Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009

**5** Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010

**6** Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012

- 7** Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013
- 8** Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013
- 9** Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
- 10** Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013
- 11** Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014
- 12** Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
- 13** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.